**REPUBBLICA ITALIANA**
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**
**TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO**
Ufficio del Giudice del Lavoro

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Federica Manfré ha pronunciato. la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **599/2018** promossa da:
[redacted], con il patrocinio dell'avv. LA CAVA VINCENZO

Parte ricorrente

contro

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA** (C.F. 80185250588) – contumace -

Parte resistente

**Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione**

[redacted] ha convenuto in giudizio il MIUR per vedere accolte le seguenti conclusioni *"1. Accertare e dichiarare provvedimento del bollettino dei movimenti della scuola primaria dell'ambito territoriale di Messina del 29.7.016 e di ogni atto ad esso connesso e consequenziale anche della regione Sicilia, disporre il trasferimento anche in sovrannumero presso l'ambito A0013 e seguenti (secondo il criterio di preferenze e vicinorietà) del 29.7.016 nella parte in cui non viene concesso il trasferimento alla ricorrente presso la scuola/ambito richiesto; 2. Conseguentemente ordinare all'amministrazione resistente di assegnare la ricorrente anche in sovrannumero presso l'ambito A0013 della provincia di Messina e comunque secondo l'ordine della domanda e comunque emettere tutti i provvedimenti consequenziali ritenuti idonei a tutelare il diritto del ricorrente con particolare riferimento alla disapplicazione dei provvedimenti lesivi della posizione giuridica soggettiva dello stesso che seguono: a) del bollettino/elenco dei trasferimenti della Scuola primaria pubblicato il 29.7.016 con il quale non è stato incluso il nominativo del ricorrente per gli anni 2016 e seguenti, conseguentemente disapplicare ai sensi degli artt. 1339 , 1418, 1419 cc e 40 c. 1 ultimo cpv del d.lgs. 165/01 le disposizioni contenute nella contrattazione collettiva 016/2017 per i motivi di cui sopra poiché contrarie alla legge 107/2015 al dpr 487/1994 e disporre il trasferimento della ricorrente presso la prima scuola/ ambiti Territoriali, nell'ambito di cui alla domanda e comunque secondo l'ordine indicato e in considerazione del punteggio di titolarità anche in sovrannumero. 3. In via subordinata dichiarare la nullità dell'art. 6 del predetto Contratto Collettivo, ai sensi del primo comma dell'art. 1418, per contrasto con la norma imperativa contenuta nell'art. 3 della Costituzione avendo creato un'illegittima disparita di trattamento che non trova riscontro nella legge 107/2015, tra i docenti assunti nell'anno 2015/2016*



Firmato Da: MANFRÈ FEDERICA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 7d3e37bcc96af05ed7361856d3c94c4

*autorizzati. Per l'anno scolastico 2016/2017 l'assegnazione provvisoria di cui ai periodi precedenti puo' essere richiesta sui posti dell'organico dell'autonomia nonché sul contingente di posti di cui al comma 69 del presente articolo. Nel caso dovesse emergere una spesa complessiva superiore a quella prevista dalla presente legge, si applicano i commi 206 e 207 del presente articolo".*

Dalla lettura del dettato normativo emerge dunque che l'unica priorità in effetti accordata dal legislatore in sede di mobilità riguarda gli assunti entro l'anno scolastico 2014/2015, mentre non sono contemplate ulteriori deroghe al criterio meritocratico del maggior punteggio per la procedura di mobilità.

Infatti, la legge n. 107/2015 – peraltro finalizzata a regolarizzare definitivamente la situazione del precariato storico dei docenti inseriti nelle GAE anche al fine di porre termine ad una situazione di contrasto tra la normativa interna e quella comunitaria, come ritenuto sia dalla Corte Costituzionale che dalla Corte di Cassazione – ha previsto l'immissione in ruolo dei docenti provenienti dalla graduatoria del concorso 2012 (gli idonei) e dei docenti provenienti da GAE su un piano di perfetta parità ed all'interno della medesima fase assunzionale, sulla scorta del punteggio da ciascuno posseduto.

Nel caso di specie parte ricorrente ha allegato e provato (dovendosi dare per pacifico quanto dedotto sul punto da parte ricorrente in ragione della scelta dell'amministrazione di restare contumace, senza esplicitare le eventuali ragioni di tale situazione attraverso la documentazione di fatti la cui conoscenza e prova è certamente nella più vicina disponibilità datoriale), che l'assegnazione nelle sedi di preferenza è stata consentita a soggetti con punteggi notevolmente inferiori rispetto al proprio e assunti dopo l'anno scolastico 2014/2015, in violazione del criterio meritocratico e dei principi di imparzialità e buon andamento della PA di cui all'art 97 della Cost (oltre che dell'art. 1, comma 108, L. 107/2015).

Pertanto, disapplicato *in parte qua* il CCNI, deve dichiararsi il diritto della ricorrente a conseguire, nell'ambito della procedura di mobilità relativa all'anno scolastico 2016/2017, l'assegnazione presso una istituzione scolastica ricadente nell'ambito Sicilia A0013 (Provincia di Messina), sulla base del punteggio posseduto (24 punti).

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo secondo gli importi medi previsti dal DM 55/2014 per le cause di lavoro di valore indeterminato senza istruttoria, ridotti della metà ai sensi dell'art 4 comma 1 dello stesso DM in ragione della non elevata complessità delle questioni di fatto e di diritto oggetto del giudizio.

**PQM**

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:

- accerta e dichiara il diritto della ricorrente a conseguire, nell'ambito della procedura di mobilità relativa all'anno scolastico 2016/2017, l'assegnazione presso una istituzione scolastica ricadente nell'ambito Sicilia A0013 (Provincia di Messina), sulla base del punteggio posseduto (24 punti) e per l'effetto
- ordina all'Amministrazione convenuta di assegnare alla ricorrente la sede di servizio ad essa spettante nell'ambito Sicilia A0013 (Provincia di Messina), in base al punteggio di mobilità posseduto;



Firmato Da: MANFRÈ FEDERICA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 7d3e37bcc96af05ed7361856 6d3c94c4

- condanna parte resistente al pagamento a favore del procuratore di parte ricorrente [redacted]

Sentenza resa ai sensi dell'art 429 cpc, pubblicata mediante lettura in udienza e allegazione al verbale.

Livorno, 3 luglio 2019

Il Giudice

Dott. Federica Manfré



Firmato Da: MANFRÈ FEDERICA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 7d3e37bcc96af05ed7361856 6d3c94c4